PROVINCIA DI COSENZA

Personale ed Organizzazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2026002061 del 16/10/2026

Adozione

Il Dirigente: **Ciriaco Di Talia**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Gestione Risorse Umane - Affari Correnti Personale - Ispettivo**
Responsabile del Servizio: **Dora Perrotta**
RUP/Istruttore: **Dora Perrotta**

Oggetto

Revoca dell'Avviso di selezione interna per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità di cui alla Determinazione n. 2267/25 RG e contestuale indizione di nuovo avviso.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2267 RG del 05/12/2025 sono stati approvati gli avvisi relativi alle procedure di progressione verticale in deroga dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori;

- in data 5/12/2025 è stata pubblicata, tramite piattaforma nazionale InPA, la selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Cosenza, finalizzata alla copertura di complessive n. 6 unità di personale dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, per il profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità;

- con Determinazione dirigenziale n. 353 RG del 19.2.2026, si è proceduto ad approvare l'elenco degli ammessi e dei non ammessi alla predetta procedura selettiva interna;

- con Determinazione Dirigenziale n. 379 RG del 20/02/2026, è stata nominata la Commissione giudicatrice ed approvato il calendario delle prove d'esame relative al profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità;

-con successiva Determinazione Dirigenziale n. 471 RG del 27/02/2026, a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice, è stata disposta la sospensione della procedura di selezione per la progressione verticale tra aree in deroga relativamente al predetto profilo professionale;

Dato atto che il componente della commissione giudicatrice ha motivato le proprie dimissioni per possibili irregolarità nella procedura selettiva, attinenti alla fase di valutazione dei titoli presentati all'atto della domanda di partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione (InPA);

Ritenuto che le predette circostanze, a prescindere dall'effettivo accertamento della loro fondatezza nelle sedi competenti, rendano opportuna la revoca dell'avviso in questione a tutela dell'interesse del corretto svolgimento della procedura concorsuale e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Atteso che alcune fasi della procedura sono state comunque svolte e che, pertanto, sia per garantire la massima trasparenza della procedura sia per tutelare l'ente da qualsiasi contenzioso che, anche ove concluso favorevolmente per la provincia, rischia di comportare tempi e spese inutili ove possono essere evitate;

Richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui "*La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che rendano inopportuna la prosecuzione dell'iter concorsuale. In particolare, il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale, che, per quanto previsto dalla legge n. 241/1990, non soggiace all'obbligo motivazionale ed a cui non si applicano le garanzie partecipative. Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando* " (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 5/06/2023, n. 857). Ed invero, "*La natura giuridica di atto generale del bando di concorso non consente di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca del bando non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario…. omissis……* " (Consiglio di Stato sez. VII, 20/09/2024, n. 7702);

Preso atto che la citata procedura concorsuale non si è perfezionata con la nomina del vincitore e che, pertanto, non ha determinano il sorgere di alcuna posizione soggettiva qualificata e tutelata;

Tenuto conto che l'art. 13 dell'avviso in questione prevede la facoltà dell'Ente di procedere alla sua revoca nel caso di effettive motivazioni di pubblico interesse;

Rilevato che le progressioni in oggetto risultano ricomprese nell'ambito delle procedure approvate in

conformità alla decisione della COSFEL n. 319/2025, nei limiti e secondo le condizioni risultanti dal relativo provvedimento;

Considerato l'Amministrazione intende dare attuazione alle progressioni tra aree programmate e autorizzate, nel rispetto della normativa vigente, degli atti di programmazione del fabbisogno di personale e delle determinazioni assunte dagli organi competenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità di cui alla Determinazione n. 2267/25 RG e alla contestuale indizione di nuovo avviso tenuto conto dei criteri già utilizzzati per procedure amministrative;

Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d'esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 28/08/2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di dirigente del Settore

Determina

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di revocare l'avviso di selezione interna per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2025002267 del 05/12/2025, per tutte le motivazioni sopra esplicitate.

3. Di indire, un nuovo avviso di selezione interna per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Capo Cantoniere/Istruttore Centro di Viabilità, allegato al presente provvedimento per le ragioni espresse in parte motiva;

4. Di dare atto che si procederà successivamente alla scadenza alla nomina di una nuova commissione
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito amministrazione trasparente dell'Ente e sulla piattaforma INPA

Cosenza, 16/10/2026

Il Dirigente
Dott. Ciriaco Di Talia

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa

predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.